INPS: congedo per i padri lavoratori dipendenti – chiarimenti per il 2021

12 Marzo 2021

L'INPS, con la circolare n. 42 dell'11 marzo 2021, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla proroga ed ampliamento del **congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti** e della proroga del **congedo facoltativo** di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2021.

L'ampliamente, in particolare, riguarda la tutela anche in caso di morte perinatale del figlio.

Le modifiche, apportate dall'articolo 1, comma 363, lettere a) e b), della legge di bilancio 2021 al comma 354 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, **comportano**:

- la **proroga del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre**, che costituiscono misure sperimentali introdotte dalla citata legge n. 92/2012, **anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell'anno 2021** (1° gennaio – 31 dicembre);
- l'**ampliamento da 7 a 10 giorni del congedo obbligatorio dei padri**, da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Inoltre, l'articolo 1, comma 25, della citata legge n. 178/2020 ha modificato l'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungendo dopo le parole "*nascita del figlio*" le seguenti: "*, anche in caso di morte perinatale*". Pertanto, il primo periodo della citata lettera a) risulta così modificato: "*Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in caso di morte perinatale, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di* […]".

Di conseguenza **il congedo può essere fruito**, sempre entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, **anche nel caso di**:

1. **figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione** (il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
2. **decesso del figlio nei 10 giorni di vita dello stesso** (compreso il giorno della nascita). Il periodo di 5 mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

Dalla tutela restano pertanto esclusi **i padri i cui figli** (nati, adottati o affidati) **siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita** (il giorno della nascita è compreso nel computo).

Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2020, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a soli sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2021.

Fonte: Inps

Circolare numero 42 del 11-03-2021